



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 166 del 15/12/2006**

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2006, n. 35

"Modifiche e integrazioni agli articoli 9, 11 e 14 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale)".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1  
(Modifica all'articolo 11 della legge regionale  
3 agosto 2006, n. 25)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 3 agosto 2006, n. 25 (Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale), è sostituito dal seguente: "Fa parte del Collegio di direzione uno dei tre medici di medicina generale di cui al comma 16 dell'articolo 14 e uno dei due pediatri di libera scelta di cui al comma 16 bis dell'articolo 14."

Art. 2  
(Modifica all' articolo 14 della l.r. 25/2006)

1. All'articolo 14 della l.r. 25/2006 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera e) del comma 13 è aggiunta la seguente:

"e bis) l'Ufficio per la programmazione e monitoraggio in pediatria di libera scelta.";

b) dopo il comma 16 è inserito il seguente:

"16 bis L'Ufficio per la programmazione e il monitoraggio delle attività in pediatria di libera scelta è parte integrante della Direzione del Distretto e la sua composizione è disciplinata dall'Accordo collettivo

nazionale (ACN) di settore. Il pediatra di libera scelta membro di diritto è il responsabile dell'Ufficio e referente distrettuale dell'organismo aziendale per il monitoraggio e per l'appropriatezza delle cure primarie pediatriche. I compiti e le funzioni sono quelli definiti dall'ACN di settore e dagli Accordi regionali.".

### Art. 3

(Integrazione all'articolo 9  
della l.r. 25/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 25/2006 è aggiunto il seguente:

"4 bis Nelle more dell'istituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2, i Direttori generali procedono, per la nomina del Direttore amministrativo e sanitario, ad affidare incarichi provvisori.".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 12 dicembre 2006

VENDOLA